

Effetti di Basilea 2 sul rapporto banca-impresa

di Raffaele Marcello

L' introduzione del nuovo Accordo «Basilea 2», finalizzato all'aggiornamento della **normativa internazionale** concernente i **requisiti patrimoniali di banche e imprese d'investimento**, è destinata a produrre **considerevoli cambiamenti** e conseguenze, sia a livello di singolo istituto bancario, sia per quel che concerne lo stesso rapporto tra banca ed imprese clienti. Le **nuove regole**, finalizzate all'**implementazione** della sensibilità al rischio e della capacità di misurarlo con precisione, porteranno inevitabilmente a privilegiare le aziende finanziariamente sane, dotate di sistemi di controllo e valutazione adeguati, in grado di prevedere i propri fabbisogni di liquidità e quindi di governare il grado di indebitamento, imponendo una **maggiore capitalizzazione** delle imprese, una **struttura finanziaria più equilibrata**, una migliore **trasparenza e affidabilità** dell'**informativa obbligatoria** e una **crescita dimensionale**.

Molteplici aspetti dell'attuale sistema finanziario e della struttura del mercato dei capitali sono destinati a subire modificazioni per effetto dell'introduzione del Nuovo Accordo di Basilea (1). Il contenuto innovativo del processo *in fieri* sta determinando, infatti, considerevoli cambiamenti e conseguenze, sia a livello di singolo istituto bancario, sia per quel che concerne lo stesso rapporto tra banca ed imprese clienti (2).

Nuovi scenari

Il termine «Basilea 2» identifica i lavori del Comitato di Basilea per la supervisione bancaria, finalizzati all'aggiornamento della normativa internazionale concernente i requisiti patrimoniali di banche e imprese d'investimento (3): l'obiettivo ricercato è accrescere la sensibilità al rischio e la capacità di misurarlo con precisione (4).

Raffaele Marcello - Docente di economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali presso la facoltà di Scienze Manageriali dell'Università degli studi di Chieti e Pescara

Note:

(1) La normativa, spesso riportata semplicemente con la sigla «Basilea 2», entrerà effettivamente in vigore all'inizio del 2007.

(2) Anche lo stesso accordo del 1988 (Basilea I), d'altronde, determinò radicali cambiamenti a tutto campo. La portata dei nuovi principi lascia presumere che l'intensità del loro impatto risulterà di maggior rilievo.

(3) Il 28 settembre 2005 il Parlamento europeo e il Consiglio

hanno approvato la proposta di direttive di rifusione della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (COM/2004/0486 def.). In particolare, è stato chiarito che gli Stati membri hanno la facoltà di applicare i richiamati requisiti su base individuale consolidata e, ove opportuno di non applicare la base individuale. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile consentire un fattore zero di ponderazione del rischio per le esposizioni infra-gruppo delle banche che operano in «un sistema di tutela istituzionale». Agli enti creditizi, poi, è richiesta l'illustrazione delle loro decisioni di rating alle aziende che chiedono prestiti, fornendo su richiesta, una spiegazione scritta. Per approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla proposta di direttiva.

(4) Le recenti novità introdotte dal «Nuovo accordo» hanno codificato una serie di passaggi fondamentali che il sistema bancario internazionale si appresta a compiere per raggiungere un congruo valore del proprio patrimonio, idoneo ad affrontare perdite ed insoluti senza penalizzare depositi, impieghi e resa per gli azionisti. Il percorso prevede tre linee guida principali, i tre pilastri, che riguardano: requisiti patrimoniali minimi delle banche, controllo prudenziale (interno e da parte delle Banche centrali) e informativa nei confronti del mercato e delle autorità di vigilanza. Una più ampia trattazione di tali argomenti è offerta da P. Mainardi, «Basilea2: un progetto per il riequilibrio del rapporto banca impresa», in *Amministrazione & Finanza* n. 10/2003, pag. 52. Per una visione più generale del problema si possono, tra gli altri, consultare V. Cantino, *Valore d'impresa e merito creditizio. Il rating*, Milano, 2002; Standard & Poor's, *Corporate ratings criteria*, New York, 2000; Fitch, *Rating definitions*, London, New York, 2000; Moody's, *Rating Metodologies*, New York, 1999; AA.VV., *La misurazione e la gestione del rischio di credito*, Roma, 1998; L. Fiore, *Elementi di economia e tecnica del credito*, Napoli, 1988.

Non a caso, l'Accordo stabilisce che uno dei requisiti per validare i sistemi di *rating* (5) interni è che l'*output* da essi generato sia impiegato non solo al fine della valutazione delle posizioni affidate, ma anche per arricchire le informazioni utili per la reportistica alla direzione, il controllo andamentale, le delibere fido, la fissazione dei limiti operativi, nonché politiche di *pricing* dei prestiti.

Nuove regole

Le nuove regole, pertanto, porteranno inevitabilmente a privilegiare le aziende finanziariamente sane, dotate di sistemi di controllo e valutazione adeguati, in grado di prevedere i propri fabbisogni di liquidità e conseguentemente di governare il grado di indebitamento (6) imponendo:

- una maggiore capitalizzazione delle imprese. Le rinnovate procedure di *rating* porranno in primo piano l'equilibrio patrimoniale delle imprese, e pertanto la cronica sottocapitalizzazione delle PMI rappresenterà un grave punto di debolezza del nostro sistema produttivo che rischia di essere penalizzato a causa di un *leverage* eccessivo (7). Le PMI dovranno quindi ricorrere a capitali di terzi, ricercando un *matching* anche con intermediari alternativi alle banche (*Venture Capitalists*, Banche di sviluppo, ecc.);
- una struttura finanziaria più equilibrata. Attribuendo centralità alla funzione «finanza» nell'esercizio dell'attività d'impresa, occorre riequilibrare le fonti di approvvigionamento finanziario ricorrendo ad operazioni di consolidamento del debito e finanziando gli investimenti esclusivamente con mezzi propri e debiti a medio-lungo termine;
- una migliore trasparenza ed affidabilità dell'informativa obbligatoria. Il rapporto banca-impresa, che

BASILEA 2

Effetti sulle banche

Le nuove regole introdotte con Basilea 2 comporteranno, per gli **istituti bancari**, un **aumento dei costi «da vigilanza»**, ma anche **vantaggi e opportunità**:

- le banche con un portafoglio prestiti di elevata qualità potranno beneficiare di una **riduzione dei requisiti patrimoniali di vigilanza**. Al crescere del livello di sofisticazione della metodologia impiegata dovrebbe diminuire, a parità di qualità del portafoglio prestiti, la relativa copertura patrimoniale;
- i nuovi principi invoglieranno le banche ad acquisire **maggiore consapevolezza** della portata dei **rischi** realmente incorsi e a sviluppare una vera e propria cultura del «*risk management*». In tale ottica Basilea 2 non prevede un unico schema per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma più metodologie con differente livello di sofisticazione e sensibilità alle varie forme di rischio, graduate da sistemi meno evoluti di gestione del rischio a forme più complesse e precise.

sino a ieri era impostato prevalentemente su relazioni di tipo personale, sta subendo progressive trasformazioni che presuppongono e si fondano su trasparenti flussi informativi che non rispondono alla realtà delle relazioni tra finanza ed economia reale esistenti nel nostro Paese;

- una crescita dimensionale. Il nanismo dimensionale di cui soffre la nostra economia rischia di pagare un prezzo molto alto con l'applicazione dei nuovi *rating* bancari. Sarà necessario intraprendere azioni che accompagnino le PMI in tali processi di innovazione e crescita, predisponendo e mettendo in atto misure di politica economica sia sul fronte nazionale che su quello locale (8).

Note:

(5) Da *to rate* = valutare, giudicare. Inteso come giudizio, inserito nell'ottica del finanziatore, sulla capacità di un debitore di essere solvibile. Il termine non sarà più collegato solamente ai giudizi espressi su grandi Istituti

di credito e assicurazioni o alle stime di prestigiosi gruppi quotati, ma servirà da linea guida per tutte le parti coinvolte nei processi di approvvigionamento di capitale.

(6) Tale conseguenza riflette la modifica del sistema di misurazione del rischio. Si tratta, in buona sostanza, di un passaggio dai canonici metodi, che utilizzano e applicano semplici coefficienti, a tecniche che consentano sia di ampliare le categorie dei rischi oggetto di attenzione (tenendo in conto anche i rischi operativi, oltre a quelli di credito e di mercato), sia di differenziare e dettagliare le posizioni di rischio con nuovi e più puntuali indicatori.

(7) A. Dessy, *Politiche finanziarie e indebitamento nelle piccole e medie imprese*, Milano, 1995.

(8) Proprio in tale direzione, infatti, si colloca il «premio di concentrazione», agevolazione introdotta, anche se non ancora operativa, nel cd. «decreto sulla competitività» (art. 9 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) e riproposta in seguito con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, per favorire le operazioni di aggregazione e di concentrazione tra imprese (cfr., tra gli altri, F. Scopacasa, «Dubbi interpretativi sul premio di concentrazione per le PMI», in *Corr. Trib.* n. 36/2005, pag. 2839).

Interventi

a livello nazionale

A livello nazionale gli interventi dovrebbero riguardare:

- la fiscalità, attraverso l'adozione di sistemi che favoriscano un rapporto banca-impresa fondato sulla *partnership*, incentivando sia la trasparenza e l'affidabilità dei bilanci che la capitalizzazione delle imprese per attrarre la fiducia degli istituti bancari che dovranno valutare il merito creditizio delle stesse;
- la riforma della disciplina fallimentare, attraverso interventi in grado di migliorare la rapidità e l'efficienza della normativa sulla crisi d'impresa volti ad assicurare una riduzione dei tempi, ma anche e soprattutto una capacità di

recupero in grado di ridurre la perdita attesa sull'esposizione. Ciò comporterebbe rilevanti benefici in termini di costo del capitale per la banca e quindi di costo del credito per l'impresa (9).

Interventi a livello locale

A livello locale sarebbe opportuno prevedere:

- incentivi alla capitalizzazione, grazie ad interventi volti al consolidamento delle passività a breve in grado di riequilibrare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese, con l'utilizzo di strumenti sempre più efficaci e soprattutto mirati alle loro esigenze finanziarie;
- incentivi alla certificazione di bilancio, in grado di favorire un rapporto con la banca più diretto, più trasparente e fiduciario, assicurando un *rating* migliore all'impresa (10);
- centralità al fattore informazione, attraverso l'utilizzo di metodologie di valutazione assolutamente improntate alla massima trasparenza. Ogni singolo istituto bancario dovrà mettere a disposizione delle imprese-clienti tutte le informazioni disponibili sulla metodologia adottata anche per consentire alle imprese di adottare gli opportuni aggiustamenti, nelle proprie politiche aziendali e di bilancio, al fine di ottenere un *rating* migliore (11).

BASILEA 2

Determinazione del «rating»

Il **procedimento** che conduce alla determinazione del **merito creditizio** («rating») si fonda su **tre moduli** e precisamente:

- il modulo di **valutazione statistica**, che processa gli indicatori desunti dal bilancio attraverso l'utilizzo di algoritmi statistici complessi;
- il modulo di **valutazione andamentale**, che elabora i fattori di ponderazione per l'apprezzamento della dinamica del rapporto creditizio;
- il modulo di **valutazione qualitativa**, che incorpora i giudizi soggettivi sulla struttura organizzativa dell'impresa affidata, dell'assetto proprietario, delle prospettive del settore di appartenenza e della congiuntura, del posizionamento competitivo, ecc.

Ruolo delle banche

L'implementazione delle nuove metodologie per il calcolo dei *rating* interni e per la misurazione del rischio comporterà per gli istituti bancari un aumento considerevole dei costi «da vigilanza» che inevitabilmente peseranno sui loro bilanci (12). Appare però opportuno sgombrare subito il campo dai possibili equivoci che rischiano di offuscare la corretta percezione degli effetti conseguenti all'applicazione delle nuove regole.

Politica del credito

Un primo equivoco che va rimosso è l'idea che il Nuovo Accordo di Basilea si identifichi esclusivamente nel problema dell'assegnazione del *rating* alle imprese.

In realtà, l'Accordo nasce per le banche e comporta, tra l'altro, la riconsiderazione, da parte delle banche, della propria politica del credito, con potenziali effetti sulle imprese come ricaduta.

Considerazioni delle banche

Un secondo equivoco da chiarire afferisce alla

Note:

(9) A tal proposito è utile evidenziare, che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 settembre 2005, ha approvato lo schema di decreto legislativo di riforma dell'istituto del fallimento e delle procedure connesse (cfr. *Il Sole 24-Ore* del 24 settembre 2005, pag. 22).

(10) L'auspicato intervento degli enti locali potrebbe essere rivolto ad incentivare l'adozione da parte del sistema imprenditoriale di certificazioni di bilancio cd. volontarie, rivolte all'esame soltanto di alcune voci chiave di bilancio, comportando in tal modo minori costi per l'impresa certificata e garantendo alla stessa rilevanti benefici nella valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca.

(11) R. Marcello, «Nuovi scenari per il credito alle pmi», in *Nuovo Diritto delle Società* n. 14/2003, pag. 63.

(12) Si tratta essenzialmente dei costi per la progettazione e la realizzazione del sistema di misurazione dei rischi, dei conseguenti costi informatici, nonché dei costi indiretti che, specie a livello organizzativo, dovranno essere sostenuti. Cfr. M. Bolis e M. Sorrentino, «Il nuovo documento del Comitato di Basilea sul rischio di credito», in *Banche e Banchieri* n. 5/2001, pag. 22.

convinzione che la politica del credito, nonché il successivo processo decisionale delle banche in merito all'accesso e alle condizioni economiche del prestito discendano in modo meccanicistico ed automatico dal *rating* eventualmente assegnato. In realtà, nella decisione da parte della banca entrano in gioco, evidentemente, anche altre considerazioni (di natura commerciale, strategica, relazionale, competitiva), oltre a quelle legate al controllo del rischio.

Determinazione del «rating»

Un terzo equivoco riguarda l'atteggiamento che si concretizza in una sorta di banalizzazione del *rating*, visto

come un prodotto generato da algoritmi alimentati con i dati contabili dell'impresa; in realtà l'assegnazione del *rating* dipende anche dai dati andamentali e qualitativi e dalle funzionalità del modulo statistico utilizzato per elaborare i dati acquisiti. In sostanza, il procedimento che conduce alla determinazione del *rating* si fonda su tre moduli e precisamente (13):

- il modulo di valutazione statistica, che processa gli indicatori desunti dal bilancio attraverso l'utilizzo di algoritmi statistici complessi;
- il modulo di valutazione andamentale, che elabora i fattori di ponderazione per l'apprezzamento della dinamica del rapporto creditizio (quali, ad esempio, i dati relativi agli sconfinamenti sul fido, la percentuale di insoluti nelle presentazioni al salvo buon fine, ecc.);
- il modulo di valutazione qualitativa, che incorpora i giudizi soggettivi sulla struttura organizzativa dell'impresa affidata, dell'assetto proprietario, delle prospettive del settore di appartenenza e della congiuntura, del posizionamento competitivo, ecc.

Numerosi, comunque, saranno i vantaggi e le opportunità che le banche potranno cogliere a seguito dell'introduzione dei nuovi requisiti sul capitale.

BASILEA 2

Sistemi di misurazione del rischio di credito

Le banche dovrebbero, nel corso del tempo, passare, per quel che concerne la misurazione del rischio di credito, dal **sistema standard** a quello **IRB base** prima e, successivamente, a quello **IRB avanzato acquisendo** sempre più **strumenti e competenze** per la misurazione e la gestione del rischio. Stimolo a questo processo di crescita dovrebbe essere la **riduzione dei requisiti patrimoniali**, come conseguenza del passaggio da sistemi meno evoluti a metodologie avanzate. Tali incentivi, però, vengono meno per le banche con un portafoglio prestiti di non buona qualità e per le banche di medio-piccola dimensione, a causa degli elevati costi di implementazione dei sistemi IRB.

In primis si può ritenere che le banche con un portafoglio prestiti di elevata qualità potranno beneficiare di una riduzione dei requisiti patrimoniali di vigilanza. In modo particolare al crescere del livello di sofisticazione della metodologia impiegata dovrebbe diminuire, a parità di qualità del portafoglio prestiti, la relativa copertura patrimoniale. I maggiori costi per l'implementazione dei sistemi IRB (14) dovrebbero, pertanto, essere almeno parzialmente controbilanciati da una riduzione dei vincoli di capitale, che dovrebbero consentire di «liberare» risorse da impiegare in ulteriori attività di prestito (15).

In secondo luogo i nuovi principi invoglieranno le banche ad acquisire maggiore consapevolezza della portata dei rischi realmente incorsi e a sviluppare una vera e propria cultura del *risk management* (16). In tale ottica il Nuovo Accordo non prevede un unico schema per la determinazione dei requisiti patrimoniali, ma più metodologie (*standard*, IRB base e IRB avanzato per il rischio di credito; indicatore semplice,

Note:

(13) Così incisivamente si esprime F. Zen, *Basilea 2*, Milano, 2005, pag. 25.

(14) L'acronimo sta per *Internal Rating Based*.

(15) Oltre alle osservazioni del Comitato di Basilea, diversi studi hanno respinto questa ipotesi. Tra gli altri cfr. quello di C. Scardovi e T. Garside, «Basilea II: l'impatto sul sistema finanziario e sulla competitività delle banche italiane», in *Bancaria* n. 3/2003, pag. 19. L'adozione di sistemi basati su *rating* interni diventerebbe, inoltre, un *driver* di creazione di valore per le banche con un portafoglio prestiti di buona qualità. Per approfondimenti sul tema della creazione di valore nella banche si veda S. Dell'Atti, *La catena del valore negli intermediari finanziari*, Bari, 2002. Cfr. anche A. Sironi e C. Zazzara, «Le proposte del comitato di Basilea in tema di riforma dei requisiti patrimoniali. Implicazioni per banche e autorità di vigilanza», in *Banche e Banchieri* n. 1/2002, pag. 17.

(16) R. Marcello, «Controlli interni per il risk management», in *Nuovo Diritto delle Società* n. 6/2003, pag. 78; Id., «Responsabilità dell'impresa, arrivano i primi modelli di risk management», in *Italia Oggi* del 2 ottobre 2002.

standard e Ama per il rischio operativo) con differente grado di sofisticazione e sensibilità alle varie forme di rischio, che rappresentano una sorta di cammino guidato delle banche da sistemi meno evoluti di gestione del rischio a forme più complesse e precise.

In linea teorica, quindi, le banche dovrebbero, nel corso del tempo, passare, per quel che concerne la misurazione del rischio di credito, dal sistema *standard* (17) a quello IRB base (18) prima e a quello IRB avanzato (19) successivamente, acquisendo sempre più strumenti e competenze per la misurazione e gestione del rischio. Stimolo a questo processo di crescita dovrebbe, in primo luogo, essere la riduzione dei requisiti patrimoniali, come conse-

guenza del passaggio da sistemi meno evoluti a metodologie avanzate. Tali incentivi, però, vengono meno per le banche con un portafoglio prestiti di non buona qualità e per le banche di medio-piccola dimensione, a causa degli elevati costi di implementazione dei sistemi IRB (20).

Gli istituti bancari, comunque, dovrebbero essere spinti ad adottare metodologie IRB non solo dalla minore incidenza dei costi di implementazione, ma anche da considerazioni in ordine alle conseguenze, a livello di immagine e di costo della raccolta, della mancata adozione di metodi avanzati. Specie per le banche con visibilità internazionale, infatti, l'optare per il sistema *standard* potrebbe essere interpretato negativamente dal mercato, quasi come un sintomo di inefficienza e di incapacità di misurare e soprattutto adottare soluzioni per una razionale gestione dei rischi, con conseguenze negative a livello di immagine e di costo della raccolta.

Opportunità per le imprese

A livello di imprese, l'entrata in vigore del Nuovo Accordo di Basilea inevitabilmente impatterà sulla

BASILEA 2

Opportunità per le imprese

A livello di imprese, l'entrata in vigore di Basilea 2 inevitabilmente impatterà sulla **qualità**, sulla **quantità** e sul **prezzo dei finanziamenti** ottenibili dal sistema bancario.

Le banche, infatti, saranno sempre più spinte, nella selezione delle imprese da affidare e nella definizione del prezzo del finanziamento, ad utilizzare **meccanismi automatici** di «credit scoring» che si colleghino con il sistema di **misurazione e gestione rischi**, senza fare affidamento sul giudizio del personale preposto alle funzioni di concessione creditizia. Le imprese finanziariamente meno solide e le iniziative imprenditoriali basate non sul capitale, ma sulle capacità industriali e professionali del soggetto economico, vedranno, così, ridimensionato il volume di finanziamenti ottenibile dal sistema bancario ed aumentato il suo costo.

qualità, sulla quantità e sul prezzo dei finanziamenti ottenibili dal sistema bancario. Le banche, infatti, saranno sempre più spinte, nella selezione delle imprese da affidare e nella definizione del prezzo del finanziamento, ad utilizzare meccanismi automatici di *credit scoring* (21) che si interfaccino con il sistema di misurazione e gestione rischi, senza fare affidamento sul giudizio del personale preposto alle funzioni di concessione creditizia. Le imprese finanziariamente meno solide e le iniziative imprenditoriali basate non sul capitale, ma sulle capacità industriali e professionali del soggetto economico vedranno, così, ridimensionato il volume di finanziamenti ottenibile dal sistema bancario ed aumentato il suo costo (22).

Stando così le cose, i sistemi di misurazione del rischio, da quelli *standard* a quelli avanzati, tenderanno a classificare molte PMI quali imprese con una rischiosità maggiore della media, determinando un aumento dei tassi bancari loro praticati.

Note:

(17) In virtù del quale il requisito patrimoniale viene calcolato sulle attività creditizie ponderate con pesi basati su *rating* esterni.

(18) In forza del quale la banca stima internamente solo il *rating* del debitore, mentre le altre componenti di rischio sono già note.

(19) Grazie al quale tutte le componenti di rischio sono stimate internamente dalla banca e l'assorbimento patrimoniale è in questo modo ritagliato sul profilo di rischio dello specifico credito.

(20) Cfr. P. Pogliaghi e W. Vandali, «Basilea 2001 e la gestione dei rischi di credito: l'impatto sulle banche medio-piccole», in *Bancaria* n. 1/2002, pag. 29.

(21) Procedura automatizzata di valutazione delle richieste di credito, basata su una serie di analisi statistiche e sulla verifica dei dati del richiedente presso diverse banche dati (centrali rischi, società fornitrici di dati pubblici, ecc.). Il risultato di tale procedura è un indice qualitativo sintetico (*credit score*) che esprime la probabilità stimata che il richiedente si riveli insolvente in futuro.

(22) I cambiamenti avranno impatti rilevanti soprattutto sui meccanismi di *pricing* dei prodotti e dei servizi offerti dal sistema bancario. Cfr. E. Paolillo, «Gestione del capitale bancario e riflessi nei rapporti banca-impresa», in *Bancaria* n. 9/2002, pag. 27.

Il problema, però, deve essere interpretato non sotto il solo aspetto del rischio, ma nella più corretta accezione di rapporto rischio/rendimento. Analizzandolo in quest'ottica si possono trarre importanti spunti di riflessione.

Se una attività finanziaria è più rischiosa, necessariamente deve prevedere un rendimento atteso maggiore. I nuovi principi si conformano a questo assunto generale favorendo il riallineamento del costo del finanziamento all'effettiva rischiosità.

Questo processo potrà, inoltre, favorire lo sviluppo di intermediari, bancari e non, che si specializzano nel finanziamento di iniziative imprenditoriali a più alto rischio. Intermediari, quindi, che, in prospettiva di un reddito atteso superiore, sono disposti ad assumere rischi maggiori e conseguentemente ad attivare coperture patrimoniali più elevate. Intermediari, inoltre, che perfezionandosi in questo settore potranno acquisire maggiori competenze nella valutazione delle piccole e medie iniziative imprenditoriali e nella gestione dei conseguenti rapporti di clientela. Per le PMI potrebbero, quindi, schiudersi importanti canali alternativi e specifici di finanziamento che potrebbero efficacemente contribuire al loro sviluppo (23).

Prospettive future

L'introduzione dei principi che sovrintendono l'impalcatura metodologica del Nuovo Accordo offre la grande opportunità per le banche e per le imprese di reimpostare il loro rapporto, secondo una visione più evoluta e moderna, caratterizzata per maggiore trasparenza e conoscenza reciproca, grazie alla messa a punto di uno strumento più raffinato di misurazione del merito creditizio (il *rating*) e, quindi, del rischio di credito per la banca.

Quali che siano i modelli di valutazione applicati, la chiave di volta sembra quindi essere: «informazioni» accurate, attendibili, tempestive e comprensibili.

Alla base della relazione tra la banca e l'impresa, tenuto conto delle nuove regole, dovrà esserci, pertanto, un *upgrading* in grado di favorire la trasparenza e la chiarezza nello scambio di informazioni, vera arma negoziale a disposizione dell'impresa per consentire all'istituto bancario la corretta lettura del merito creditizio del prenditore.

Le banche hanno la grande responsabilità di sele-

zionare i progetti imprenditoriali meritevoli e finanziarli con le risorse acquisite attraverso la raccolta fiduciaria; le imprese sono chiamate, nel loro proprio interesse, a condividere, in un certo senso, questa responsabilità, favorendo il processo di selezione attraverso il miglioramento della qualità delle notizie rese disponibili alla controparte.

In conclusione, con le regole del Nuovo Accordo Basilea emerge come il ruolo della banca non sia, in fondo, quello di erogare prestiti, bensì quello di finanziare progetti meritevoli; conseguentemente, le imprese devono contribuire ad innescare questo circolo virtuoso, rivolgendosi alle banche per finanziare il proprio modello di *business*, più che per ottenere, semplicemente, un prestito.

Nota:

(23) Cfr. L. Gai e F. Rossi, «Basilea 2: possibili implicazioni per banche e imprese dall'analisi di un campione di PMI toscane», in *Rivista bancaria* n. 2/2003, pag. 13.